Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi

COM(88) 562 def. — SYN 160

(Presentata dalla Commissione il 27 ottobre 1988)

(88/C 304/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che entro il 31 dicembre 1992 vanno adottate le misure destinate a instaurare progessivamente il mercato interno; che il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/183/CEE [2], ha fissato norme sulla commercializzazione del concimi di tipo CEE; che si è rivelato necessario estendere questa direttiva agli oligoelementi ed alle loro miscele;

considerando che la direttiva 76/116/CEE deve d'ora in poi essere applicabile a concimi solidi o fluidi contenenti alcuni degli oligoelementi di cui al precedente considerando,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. I concimi solidi o fluidi che contengono soltanto uno dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno, zinco e che sono conformi all'allegato, capitolo A, possono recare l'indicazione «concimi CEE».

2. Le miscele di almeno due dei concimi di cui al precedente punto 1 e contenenti almeno due oligoelementi diversi possono recare la dicitura «concime CEE» purché siano conformi all'allegato, capitolo B.

Articolo 2

I concimi CEE che soddisfano al disposto dell'articolo 1 devono essere imballati.

Articolo 3

I concimi CEE di cui all'allegato 1 della direttiva 76/116/CEE devono essere provvisti della dichiarazione del titolo in uno o più oligoelementi fra quelli che seguono: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno, zinco, alle seguenti due condizioni:

a) che tali elementi siano aggiunti o siano presenti in quantità almeno uguale ai tenori minimi fissati all'allegato, capitoli C e D, della presente direttiva.

b) che il concime CEE rimanga conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 76/116/CEE.

Quando però si tratta di costituenti delle materie prime impiegate per apportare gli elementi principali e secondari, la loro dichiarazione, per i concimi immessi nel terreno, è facoltativa.

Articolo 4

Le indicazioni obbligatorie per l'identificazione dei concimi che formano oggetto della presente direttiva sono le seguenti:

a) l'indicazione «CONCIME CEE» in lettere maiuscole,

b) la denominazione del tipo di concime:

— conformemente all'allegato, capitolo A,

— oppure con la denominazione del tipo «miscela di oligoelementi» seguita dai nomi degli oligoelementi presenti o dal loro simbolo chimico,

— oppure conformemente all'allegato I della direttiva 76/116/CEE aggiungendo alla denominazione del tipo una delle seguenti indicazioni:

«con oligoelementi» oppure

«con» seguita dal o dai nomi degli oligoelementi presenti, o dal loro simbolo chimico.

La denominazione del tipo è seguita soltanto dalle cifre che indicano il titolo in elementi principali e secondari che formano oggetto della direttiva 76/116/CEE.

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.
(2) GU n. L 83 del 22. 3. 1988, pag. 33.

Se sono presenti più oligoelementi, questi vengono elencati nell'ordine alfabetico del relativo simbolo chimico: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

c) I titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti nella forma e/o solubilità, quali sono prescritti dagli allegati della direttiva 76/116/CEE e per ogni oligoelemento presente, quali sono prescritti all'articolo 6.

d) Quando un oligoelemento è, in tutto o in parte, legato chimicamente a una molecola organica, il nome dell'oligoelemento è seguito da una delle seguenti indicazioni:

— «chelata con» (nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nell'allegato, capitolo E, punto 1)

— «complessato con» (nome della sostanza organica complessante, quale figura nell'allegato, capitolo E, punto 2).

L'indicazione dei titoli in oligoelementi deve essere espressa in percentuale di peso, con numeri interi seguiti eventualmente da una sola cifra decimale per i concimi in cui è presente un solo oligoelemento (allegato, capitolo A). Per i concimi in cui sono presenti più oligoelementi, il numero delle cifre decimali potrà essere per ciascun elemento quello indicato nei capitoli B, C e D dell'allegato.

L'indicazione degli oligoelementi deve essere fatta riportando sia il nome sia il simbolo chimico.

L'etichetta e i documenti di accompagnamento dovranno recare sotto le dichiarazioni obbligatorie o facoltative la dicitura:

«Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».

Articolo 5

Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio e sotto la responsabilità del responsabile della commercializzazione, la dichiarazione delle dosi e delle modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno e della coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere nettamente distinte da quelle obbligatorie previste per l'etichettatura all'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che i vari titoli in oligoelementi dei concimi CEE commercializzati devono essere espressi come elementi (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Nei concimi la dichiarazione del titolo in un dato oligoelemento è effettuata:

a) per i concimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo le prescrizioni figuranti nell'allegato, capitolo A, colonna 6;

b) per i concimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, indicando:

— il titolo totale espresso in percentuale di peso del concime (titolo determinato secondo le modalità stabilite nei metodi di analisi di cui all'articolo 8 della direttiva 76/116/CEE),

— il tenore solubile in acqua, espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale. Quando un elemento è completamente solubile in acqua, viene dichiarato soltanto il tenore solubile in acqua.

Se un elemento è legato chimicamente ad una molecola organica, subito dopo la quantità solubile in acqua si dichiara la quantità presente nel concime, in percentuale del peso del prodotto, seguita dalle diciture «chelato con» o «complessato con» con il nome della molecola organica quale figura nell'allegato, capitolo E. Il nome della molecola organica può essere sostituito con le sue iniziali.

Articolo 7

Le tolleranze ammesse per i valori dichiarati sono fissate a:

— per i titoli superiori al 2 %: 0,4 % in valore assoluto;

— per i titoli inferiori o uguali al 2 %: 20 % del valore dichiarato.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

CAPITOLO A

Concimi che dichiarano un solo oligoelemento

Nota 1:

La denominazione di un agente chelatante può essere fatta dalle sua iniziali di cui al presente allegato, capitolo E.

Nota 2:

se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo lo scioglimento, esso può essere qualificato «per scioglimento».

Nota 3:

l'intervallo di pH che garantisce una buono stabilità della frazione chelatata dovrà essere indicato nel caso in cui un oligoelemento è presente sotto forma chelatata.

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti: (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BORO					
1a	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14 % B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1b	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10 % B solubile in acqua	Possono essere aggiunte le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1c	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o da pandermite contenente essenzialmente dei borati di calcio	7 % B totale Granulometria: almeno 98 % passante al setaccio da 0,063 mm	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) totale
1d	Boro etanolammina	Prodotto ottenuto per reazione dell'acido borico con ammino-alcol	10 % B solubile in acqua		Boro (B) solubile
1e	Concime borato in soluzione o in sospensione	Prodotto ottenuto per dissoluzione o dispersione in acqua dei tipi 1a, 1b, 1d	2 % B totale		Boro (B) solubile in acqua
COBALTO					
2a	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19 % Co solubile solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione combinato	Cobalto (Co) solubile in acqua

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2b	Chelato di cobalto	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del cobalto con un agente chelante	2 % Co solubile in acqua di cui almeno l'80 % in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto in forma chelata
2c	Soluzione di concime al cobalto	Prodotto ottenuto per dissoluzione dei tipi 2a e/o 2b	2 % Co solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione minerale e/o la natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto in forma chelata
RAME					
3a	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20 % Cu solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Rame (Cu) solubile in acqua
3b	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per estrazione o per via chimica contenente come componente essenziale l'ossido di rame	70 % Cu totale Granulometria: almeno il 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Ra (Cu) totale
3c	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45 % Cu totale Granulometria: almeno il 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3d	Chelato di rame	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del rame con un agente chelante	9 % rame solubile in acqua di cui almeno l'80 % in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
3e	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 3a, 3b, 3c, 3d e una carica non nutriente né tossica	5 % Cu totale Granulometria: almeno il 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) totale Rame solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a $^1/_4$ del rame totale Rame (Cu) in forma chelata
3f	Soluzione di concime di rame	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 3a e 3d	3 % Cu solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame in forma chelata
FERRO					
4a	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale ferroso (Fe II)	12 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione combinato	Ferro (Fe) solubile in acqua
4b	Chelato di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del ferro con un agente chelante	5 % Fe solubile in acqua di cui almeno l'80 % in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4c	Soluzione e sospensione di concime a base di ferro	Prodotto ottenuto per dissoluzione o dispersione in acqua dei tipi 4a e/o 4b	2 % Fe solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro in forma chelata
MANGANESE					
5a	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (II)	17 % Mn solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Manganese (Mn) solubile in acqua
5b	Chelato di manganese	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del manganese con un agente chelante	5 % Mn solubile in acqua di cui almeno l'80 % in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
5c	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40 % di Mn totale Granulometria: almeno l'80 % passante al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5d	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5a e/o 5c	17 % Mn totale		Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se raggiunge almeno ¼ del manganese totale
5e	Concime in soluzione a base di manganese	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 5a e/o 5b	3 % Mn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Tenore del manganese in forma chelata
5f	Complesso organico di manganese	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del manganese con un complessante organico elencato nell'allegato	2 % Mn solubile in acqua di cui almeno l'80 % complessato		Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma complessata
MOLIBDENO					
6a	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6b	Molibdato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di ammonio	50 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6c	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6a e 6b	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6d	Concime in soluzione al molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 6a e/o 6b	3 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ZINCO					
7a	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15 % Zn solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione combinato	Zinco (Zn) solubile in acqua
7b	Chelato di zinco	Prodotto ottenuto per combinazione chimica dello zinco con un agente chelante	5 % Zn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata
7c	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	75 % Zn totale		Zinco (Zn) totale
7d	Concime a base di zinco	Prodotto ricavato dai tipi 7a e 7c	30 % Zn totale		Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se ammonta almeno a $^1/_4$ dello (Zn) totale
7e	Concime in soluzione o in sospensione a base di zinco	Prodotto ottenuto per dissoluzione o dispersione in acqua dei tipi 7a e 7b	3 % Zn soluzione in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata
7f	Complesso organico di zinco	Prodotto ottenuto per associazione dello zinco con uno dei complessanti di cui all'allegato	2 % Zn solubile in acqua di cui almeno l'80 % complessato		Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma complessata

Tenore minimo in oligoelementi, in percentuale rispetto alla massa di prodotto

CAPITOLO B

Miscele solide o fluide di oligoelementi

	Quando un oligoelemento è presente sotto forma	
	esclusivamente minerale	chelata o complessata
Per un oligoelemento:		
Boro (B)	0,2	0,2
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	0,5	0,1
Ferro (Fe)	2,0	0,3
Manganese (Mn)	0,5	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	—
Zinco (Zn)	0,5	0,1

Percentuale minima della somma degli oligoelementi in una miscela solida: 5 % della massa del concime.
Percentuale minima della somma di oligoelementi in una miscela fluida: 2 % della massa di concime.

CAPITOLO C

Concime CEE contenente elementi principali e/o secondari con oligoelementi immessi nel terreno

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per uso orticolo
Boro (B)	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	—
Rame (Cu)	0,01	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01
Molibdeno (Mb)	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002

CAPITOLO D

Concimi CEE contenenti elementi primari e secondari con oligoelementi per nebulizzazioni su piante

Boro (B):	0,01
Cobalto (Co) (1):	0,0005
Rame (Cu):	0,002
Ferro (Fe):	0,02
Manganese (Mn):	0,01
Molibdeno (Mb):	0,001
Zinco (Zn):	0,002

(1) Il cobalto è autorizzato soltanto per le colture foraggere per i pascoli.

CAPITOLO E

Elenco dei complessanti autorizzati per gli oligoelementi

Definizione di oligoelementi complessati

Ai sensi della presente direttiva, per oligoelementi complessati s'intendono le combinazioni in cui il metallo e presente sotto forma di

— prodotto chelato
— prodotto complessato

Nella presente direttiva sono autorizzati i seguenti prodotti

1 Prodotti chelanti

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di

Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
Acido etilendiammino-di (0-idrossifenilacetico)	EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
Acido etilendiammino-di (0-idrossi-p-metilfenil) acetico	EDDHMA	$C_{18}H_{20}O_2N_6$
Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil) acetico	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$

2 Prodotti complessanti

Lignınsulfonati

Idrolizzati proteici